

Sent. n. 89/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. 79690, depositato in

data 21.09.2022, proposto dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis (omissis) il omissis,

residente a omissis (omissis), in via omissis, ai fini del

presente giudizio elettivamente domiciliato presso lo Studio degli

Avv.ti Francesco Leone (francescoleone@pec.it), Simona Fell

(simone.fell@pec.it) e Ciro Catalano (cirocatalano@pec.it) sito in

Palermo, alla Via Libertà n. 62, che lo rappresentano e difendono,

giusta procura agli atti, congiuntamente e disgiuntamente.

contro

INPS – Direzione Provinciale Roma Eur - in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 16.02.2024;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20.11.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Massimiliano Pozzi, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS;.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 18.10.2011, è beneficiario di trattamento pensionistico INPS, erogato secondo il c.d. "sistema misto" (art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto alla data del 31.12.1995, vantava un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni (10 anni e 6 mesi).

Nel presente giudizio rivendica il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota applicata sulla base pensionabile del 2,44%, per ciascun anno di contribuzione maturato entro il 31.12.1995, in base ai principi riconosciuti dalle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti nn. 1/2021/QM e 12 /2021/QM.

In data 31.03.2022, il ricorrente provvedeva a diffidare l'Istituto previdenziale a procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico nei modi sopra illustrati, senza ricevere alcun riscontro. Con memoria depositata in data 20.12.2023, si è costituito l'INPS che fa presente che, in esecuzione delle circolari n. 107 del 14.07.2021 e n. 199 del 29.12.2021, emanate a seguito dei richiamati approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite della Corte in materia, sta

provvedendo a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente con il riconoscimento dell'aliquota del 2,44%; chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; in via subordinata, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei maturati, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo (18.10.2011).

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In merito alla pretesa attorea, questo Giudice Unico osserva che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con le richiamate sentenze nn. 1 e 12 del 2021, si sono pronunciate in sede nomofilattica sulla questione di massima relativa all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 affermando il seguente principio di diritto: “la quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

In particolare, la sentenza n. 12/2021/QM ha definitivamente chiarito che tale regime va esteso anche al medesimo personale che, al 31.12.1995, vanta un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Alla stregua di questi principi, va riconosciuta l'applicazione del coefficiente del 2,44%, previsto dalla sentenza delle Sezioni riunite, come, del resto, previsto anche dalle circolari dell'IINPS richiamate dalla stessa controparte.

2. Posto che non risulta che l'Istituto previdenziale abbia ancora proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente della misura prospettata, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 2,445%, nei termini espressi dalle citate sentenze delle Sezioni Riunite.

Per quanto concerne le somme spettanti a titolo di arretrati, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, sono dovute le somme maturate a partire dal quinquennio antecedente all'istanza amministrativa (31.03.2022).

3. Con riferimento agli oneri accessori, sui ratei maturati e non prescritti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

4. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si compensano le spese tra le parti costituite

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in
composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente
pronunciando:

- dichiara il diritto del Sig. XX alla riliquidazione della
pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il
sistema retributivo, dell'aliquota del 2,44%, nei termini espressi dalla
sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM come esplicitato nella
parte in motiva;
- condanna l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra
rideterminata, nonché al pagamento della differenza delle precedenti
rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione, nei termini di cui
in parte motiva.

Spese legali compensate

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,
venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Dirigente

(Dott. Sebastiano Alvise Rota)

f.to digitalmente